

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ulteriori considerazioni sul D.L. n. 84/2025 in materia di perdite fiscali da conferimento di azienda

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

La recente modifica operata dall'[art. 2, D.L. n. 84/2025](#), in tema di gestione delle **perdite a seguito di conferimento di azienda**, ha originato un **dibattito interpretativo con soluzioni non univoche** fornite dalla dottrina. Sul tema, [siamo intervenuti su queste pagine lo scorso 27 giugno 2025](#), commentando “a caldo” le novità che sono state collocate nel nuovo [comma 5-bis dell'art. 176, TUIR](#). Il giudizio di fondo sull'opportunità, o meglio sulla razionalità, della **modifica normativa non cambia** rispetto alla analisi condotta nel **citato contributo del 27 giugno scorso**. È un **giudizio totalmente negativo**, poiché qualunque commistione di poste del netto patrimoniale tra i **2 attori del conferimento d'azienda** si scontra con un evidente dato di fatto: con il conferimento si effettua, dal punto di vista civilistico, una vendita; quindi, un atto realizzativo che nulla a che vedere con la **peculiarità della scissione** (cui il conferimento è in qualche modo paragonato dal D.L. n. 84/2025) che, invece, si qualifica come un atto di **successione universale**. E che vi sia una **distanza giuridica notevole tra le 2 operazioni** lo attesta anche il fatto che nell'*incipit* dell'[art. 176, comma 1, TUIR](#), si statuisce che il **subentro della conferitaria**, rispetto alle poste della conferente, **si limita a quelle dell'attivo e del passivo non interferendo su quelle del netto patrimoniale**. E così non potrebbe che essere, considerando che il **conferimento d'azienda è un'operazione che agisce su un oggetto** (l'azienda), lasciando inalterato il soggetto (la società).

Ora, fatta questa premessa, resta il **problema ermeneutico**: cosa voleva dire, in sostanza, il Legislatore, quando afferma, con il **nuovo comma 5-bis**, *«Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173 comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento»*.

Una prima chiave interpretativa può essere offerta, enfatizzando la citazione normativa dell'[art. 173, comma 10, TUIR](#), che, coordinata con l'[art. 2, D.L. n. 84/2025](#), stabilisce che alla **conferitaria si applica la norma del TUIR da ultimo citata**. Ebbene, quale è il contenuto di tale norma rivolta alla beneficiaria/conferitaria? Questa disposizione stabilisce che **alle perdite fiscali della società** che partecipano alla scissione (si badi bene all'utilizzo del termine

“società” al plurale, quindi sia la dante causa che l’avente causa) **si applicano le norme dell’[art. 172, TUIR](#)**, con le quali si **contrasta il commercio di bare fiscali**. Quindi, in buona sostanza, si applicano alle perdite delle società che partecipano alla operazione **i test di vitalità e di capienza del patrimonio netto**. Alla luce di tale dato normativo, è lecito ipotizzare che il Legislatore abbia inteso generare **un regime di trasferimento delle perdite fiscali della conferente alla conferitaria**, similmente a quanto accade nella scissione. È chiaro che si tratterebbe di una **scelta legislativa molto rilevante e molto poco convincente sul piano della razionalità**, ma avrebbe un pregio (se così possiamo chiamarlo...) rappresentato da una certa **linearità sistematica**, nel senso che la **conferitaria riceve un beneficio fiscale** (parte delle perdite generate dalla conferente), applicando, però, a tale beneficio, i **limiti e i parametri di regola utilizzati per il trasferimento delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione**. Poi, chiaramente, vi sarebbero molte incertezze da risolvere, una tra tutte **l’individuazione del metodo da utilizzare** per determinare la **quota di perdita della conferente attribuibile alla conferitaria**, ma almeno vi sarebbe un sistema di contrappesi equilibrato: fruizione della perdita in cambio della applicazione dei **limiti rappresentati dal test di vitalità e patrimonio netto**; test che chiaramente, per proseguire con il riferimento all’[art. 173, comma 10, TUIR](#), riguarderebbe anche le **perdite della conferitaria**.

Una seconda lettura interpretativa, che, va dato atto, sembra emergere dalla lettura della Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica, porta invece a **concentrarsi esclusivamente sulla conferitaria**, o meglio sulle perdite di quest’ultima riportate a nuovo. La Relazione tecnica afferma, infatti: *«In tal modo il conferimento di azienda, limitatamente alla società conferitaria è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale ...»*.

Quindi, proseguendo nel ragionamento, le **uniche perdite a subire una eventuale falcidia sono quelle della conferitaria** (rimanendo quelle della conferente ancorate a quest’ultima), le quali dovranno sottostare ai test dell’[art. 172, commi 7 e 7-bis, TUIR](#). In modo particolare, il **test del patrimonio netto**, da calcolarsi sul patrimonio netto della società conferitaria, così come risulta dall’ultimo bilancio approvato. La Relazione tecnico/illustrativa motiva la **novità legislativa citando il caso della conferitaria** con perdite e scarsa redditività che riceve un conferimento di un’azienda con **significativa redditività**: ebbene, la compensazione di redditi con perdite è ritenuta abusiva e ha come contropartita la necessità di **limitare il riporto a nuovo delle perdite della stessa conferitaria**. Per dirla in altri termini, una esigenza di tutela da abuso del diritto genera una norma che verrà applicata anche ai casi in cui tale **tutela sarebbe del tutto inutile**. Pensiamo al caso in cui una conferitaria con buona redditività e perdite fiscali riportate a nuovo, poniamo di 1000 (con un patrimonio netto della stessa conferitaria di 500) **riceva un apporto di piccola azienda con scarsa redditività**: ebbene, la conferitaria **si troverebbe a dover rinunciare a 500 delle proprie perdite**, senza peraltro ricevere in cambio nessun vantaggio fiscale, posto che con tale lettura interpretativa le perdite della conferente restano ancorate a quest’ultima e che dal conferimento non otterrebbe alcun vantaggio in termini di **compensazione gestione profittevole vs gestione non profittevole**, posto che anche senza conferimento di azienda le perdite verrebbero compensate dalla gestione profittevole della conferitaria. Il conferimento, in questo caso, genererebbe una **iniqua penalizzazione**.

Veramente sfugge il senso di tale modifica normativa, a maggior ragione se verrà avallata la seconda delle 2 interpretazioni sopra enunciate. Tanto più che si pone un **problema di non facile coordinamento** con il contenuto dell'[art. 84, comma 3, TUIR](#), secondo il quale laddove si abbia un acquisizione di azienda (assimilata al cambiamento di attività) e un **trasferimento di quote di maggioranza**, le perdite della società (conferitaria in questo caso) vengono sottoposte ai test di vitalità e del patrimonio netto. Quindi, l'ambito applicativo del nuovo comma 5-*bis* sarebbe **limitato al caso di conferimento di azienda** con assegnazione di quote di minoranza, dato che nel caso contrario già opera l'[art. 84, comma 3, TUIR](#).

Ma alla luce di questo ginepraio normativo **non era forse preferibile agire con la norma anti abuso** per contestare l'efficacia fiscale di un **conferimento d'azienda eseguito senza motivi economici**, piuttosto che creare una norma che, da una parte, genera un'impropria equivalenza tra conferimento d'azienda e scissione e, dall'altra, rischia di **penalizzare senza alcun motivo logico conferimenti d'azienda** che non attuano manovre abusive del diritto?

In ogni caso, ciò che emerge è, comunque, **un intervento normativo di rilevante portata che**, anche a non voler considerare tutte le perplessità sostanziali più volte da noi sottolineate, certamente **poteva essere scritto in termini più chiari**.